


MT CONSULTING

Lecco - Morbegno
www.mt-consulting.it

CREDITO D'IMPOSTA R&S

CONCESSIONE DI
CREDITI PER LE
ATTIVITA' DI
RICERCA E
SVILUPPO 2021



CREDITO DI IMPOSTA PER LA RICERCA E SVILUPPO - NOVITA' PER IL 2021

Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso e fino al 31 dicembre 2022, per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure di cui al comma 1064.

In particolare, come riportato sul sito del Mi.SE.

ATTIVITA' AMMISSIBILI

La nuova disciplina individua le seguenti quattro categorie di attività ammissibili, a cui corrisponde un credito d'imposta di intensità decrescente:

- **attività di R&S**, ovvero di **ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale** in campo scientifico o tecnologico;
- **attività di innovazione tecnologica relative alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati** rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa; per prodotto o processo di produzione nuovo o sostanzialmente migliorato si intende un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell'ecocompatibilità o dell'ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi. Non sono considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta le attività di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti e in generale le attività volte a differenziare i prodotti dell'impresa da quelli simili, presenti sullo stesso mercato concorrenziale, per elementi estetici o secondari, le attività per l'adeguamento di un prodotto esistente alle specifiche richieste di un cliente nonché le attività per il controllo di qualità e la standardizzazione dei prodotti.
- **attività di design e ideazione estetica** svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafo, del mobile e dell'arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari;
- **attività di innovazione tecnologica destinata alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o innovazione digitale 4.0.**

La corretta classificazione delle attività delle categorie sopra indicate è stata normata con l'emanazione di un Decreto del Mise, 26/05/2020 pubblicato a luglio 2020.

SOGGETTI BENEFICIARI

Il credito d'imposta spetta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato. Includono le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.

Non fanno differenza la natura giuridica, il settore economico di appartenenza, le dimensioni dell'impresa, il regime contabile nonché le modalità di determinazione del reddito.

Insomma, anche i contribuenti forfetari o i c.d. minimi possono ottenere il credito d'imposta.

Tuttavia, sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del D.Lgs 231/2001.

MISURA CREDITO IMPOSTA

Le intensità del credito d'imposta sono modulate in funzione delle attività ammissibili effettivamente svolte come di seguito riepilogato ed il credito di imposta fruibile può essere utilizzato in 3 quote annuali di pari di importo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di maturazione, ovvero dal 2021.

<i>Agevolazione</i>		<i>Credito d'imposta</i>	<i>Limite massimo di spesa ammissibile</i>	<i>Quote annuali</i>
Credito R&S		20%	3 milioni di euro	3
Credito innovazion	Se finalizzato alla realizzazione di prodotti o processi di	10%	1,5 milioni di euro	

e tecnologica	produzione nuovi o sostanzialmente migliorativi			
	Se finalizzato ad un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0	15%	1,5 milioni di euro	
Credito <i>design</i> e ideazione estetica		10%	1,5 milioni di euro	

NOVITA':

*****deve essere redatta una relazione tecnica asseverata alla data di deposito del bilancio.**

La Legge di bilancio 2021, introduce l'obbligo di asseverare la relazione tecnica che le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute, a redigere e conservare.

La relazione tecnica asseverata illustra le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti in corso di realizzazione. Essa deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.

LE SPESE AMMISSIBILI sono le seguenti:

- a) le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni (nel caso di attività di ricerca fondamentale le spese di personale comprendono quelle relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di lavoro subordinato, autonomo o altro).

IMPORTANTE NOVITA': Le spese di personale relative a soggetti di età **non superiore a trentacinque anni**, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare (nel caso di attività di design e ideazione estetica la laurea deve essere in design o altri titoli equiparati).

b) **le quote di ammortamento**, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati negli specifici progetti di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta di utilizzo e nel limite massimo complessivo pari al 30% per cento delle spese di personale indicate alla lettera a). Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell'impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di ricerca e sviluppo; (nel caso di attività di ricerca fondamentale anche le quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi, anche in licenza d'uso, di privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di 1.000.000 di euro e a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta. Le spese previste dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che derivino da contratti di acquisto o licenza stipulati con soggetti terzi fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio

economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996. Non si considerano comunque ammissibili le spese per l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei suddetti beni immateriali derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa acquirente. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali;

c) **le spese per contratti di ricerca extra muros** aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta. Nel caso di contratti di ricerca extra muros stipulati **con università e istituti di ricerca aventi sede nel territorio dello Stato**, le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare. Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti **al medesimo gruppo dell'impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa.**

Le spese previste nella presente lettera nel caso di contratti stipulati con soggetti esteri sono ammissibili al credito di imposta anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati Membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto delle Finanze del 4/09/1996.

d) **le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti** inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al **20 per cento** delle spese di personale ammissibili indicate alla lettera a) ovvero delle spese ammissibili indicate alla lettera c) (tale ultima ipotesi non è applicabile nell'attività di innovazione tecnologica relative alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati);
e) **le spese per materiali, forniture e altri prodotti** analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta svolti internamente dall'impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero, nel caso di ricerca extra muros, del 30 per cento dei costi dei contratti indicati alla lettera c).

Per il periodo in corso al 31 dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2023, ai fini della disciplina prevista dall'articolo

1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono ammissibili i costi previsti dall'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/ 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 ossia

a) le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;

b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese d'alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;

c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;

d) le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

In merito all'innovazione digitale, si rilevano le seguenti voci di spesa riconducibili.

a) l'introduzione di soluzioni che consentano un'integrazione comune dei diversi componenti, moduli e sistemi di un'architettura aziendale (c.d. digital service backbone), in grado di garantire, tramite l'implementazione di un modello di dati comune e il supporto di diversi protocolli e interfacce, l'interconnessione trasparente, sicura ed affidabile dei diversi dispositivi hardware (quali, ad esempio, celle robotizzate e Controllori Logici Programmabili) e delle applicazioni software (quali, ad esempio, MES e SCADA);

b) l'introduzione di soluzioni che consentano il miglioramento della gestione operativa della produzione mediante ottimale assegnazione dei lavori alle macchine, sequenziamento delle attività, gestione della forza lavoro, abbinamento e predisposizione tempificata di utensili e attrezzature, allo scopo ad esempio di migliorare l'utilizzo delle macchine, ridurre i lead time di produzione, minimizzare i costi, migliorare le prestazioni di consegna;

c) l'integrazione, attraverso l'applicazione di tecnologie digitali, tra il sistema informatico (IT) e le fasi del processo di produzione di beni o servizi (Operations);

d) l'introduzione di soluzioni che consentano la pianificazione e la simulazione dei processi produttivi, aiutando a definire le traiettorie di

processo e i parametri ottimali di lavorazione, a partire dalle caratteristiche delle macchine disponibili e dei prodotti da realizzare allo scopo di migliorare le prestazioni, la qualità e/o ridurre i costi;

e) l'introduzione di soluzioni per la definizione e generazione sistematica di indicatori chiave degli obiettivi aziendali (c.d. KPI's), attraverso la produzione e raccolta automatica dei dati di processo;

f) l'introduzione di soluzioni idonee a generare report di analisi relative al funzionamento delle risorse tecnologiche, materiali e personali coinvolte nei processi di produzione di beni o servizi (quali, ad esempio, analisi di tipo descrittivo, diagnostico, predittivo, prescrittivo);

g) l'introduzione di soluzioni che consentano di ottenere suggerimenti da parte di sistemi/piattaforme e applicazioni IT sulle azioni correttive in base al funzionamento delle risorse coinvolte nel processo, permettendo ad esempio di inviare feedback/alert su un'eventuale deriva del funzionamento del processo o di realizzare processi e sistemi adattativi;

h) la digitalizzazione di processi e prodotti nelle diverse aree e ambiti di creazione del valore (manutenzione predittiva macchine utensili CNC, tracciabilità di processo/prodotto, logistica/magazzino/movimentazione, controllo qualità, tracciatura automatica delle specifiche di qualità di un prodotto, di materie prime, ecc.);

i) la digitalizzazione delle interazioni tra i diversi operatori delle filiere produttive, la messa a punto di modelli di condivisione delle informazioni, la messa a punto di protocolli e metodi per il tracciamento dei prodotti all'interno della filiera allo scopo di migliorare la cooperazione e la resilienza delle filiere estese;

l) l'introduzione di soluzioni che implicino possibilità di funzioni real time remote di tele diagnosi, teleassistenza, telemanutenzione, installazione a distanza, monitoraggio, con funzioni accessibili on demand (in qualsiasi momento) e da qualsiasi luogo interconnettibile nonché soluzioni atte a favorire lo svolgimento di prestazioni lavorative da remoto (smart working);

m) la riprogettazione delle funzioni, dell'architettura, dei moduli e della connettività dei beni strumentali in ottica di digitalizzazione per consentire l'introduzione di soluzioni pay per use di macchine e sistemi di produzione;

n) l'introduzione di soluzioni specifiche di blockchain, cybersecurity, edge e cloud computing, a potenziamento e arricchimento e per garantire la sicurezza delle soluzioni descritte nei punti precedenti.

Per la tipologia delle spese succitate si precisa che le medesime, oltre ad essere soggette al beneficio del tax credit, possono anche fruire dei benefici legati al superammortamento la cui aliquota è stata innalzata dal 6 al 10%. Ne discende su tali tipologie di spese, la cumulabilità dei due benefici.

Oltre agli obiettivi di transizione tecnologica, la normativa ha previsto anche i seguenti obiettivi di transizione ecologica:

- a) la progettazione di prodotti sostenibili che durino piu' a lungo e siano concepiti per essere riutilizzati, riparati o aggiornati per il recupero delle proprie funzioni o sottoposti a procedimenti di riciclo ad elevata qualita', per il recupero dei materiali, in modo da ridurre l'impatto ambientale dei prodotti lungo il loro ciclo di vita (c.d. ecodesign);
- b) la realizzazione di catene del valore a ciclo chiuso nella produzione ed utilizzo di componenti e materiali, anche sfruttando opportunita' di riuso e riciclo cross-settoriali;
- c) l'introduzione di modelli di sinergia tra sistemi industriali presenti all'interno di uno specifico ambito economico territoriale (c.d. simbiosi industriale), caratterizzati da rapporti di interdipendenza funzionale in relazione alle risorse materiali ed energetiche (ad es. sottoprodotti, rifiuti, energia termica di scarto, ciclo integrato delle acque);
- d) l'introduzione di soluzioni tecnologiche per il recupero atte ad ottenere materie prime seconde di alta qualita' da prodotti post-uso, in conformita' con le specifiche di impiego nella stessa applicazione o in differenti settori;
- e) l'introduzione di tecnologie e processi di disassemblaggio e/o remanufacturing intelligenti per rigenerare e aggiornare le funzioni da componenti post-uso, in modo da prolungare il ciclo di utilizzo del componente con soluzioni a ridotto impatto ambientale;

f) l'adozione di soluzioni e tecnologie per monitorare il ciclo di vita del prodotto e consentire la valutazione dello stato del prodotto post-uso al fine di facilitarne il collezionamento per il recupero di materiali e funzioni;

g) l'introduzione di modelli di business «prodotto come servizio» (product-as-a-service) per favorire catene del valore circolari di beni di consumo e strumentali.

Per la tipologia delle spese succitate si precisa che le medesime, oltre ad essere soggette al beneficio del tax credit, possono anche fruire dei benefici legati al superammortamento la cui aliquota è stata innalzata dal 6 al 10%. Ne discende su tali tipologie di spese, la cumulabilità dei due benefici.

IMPRESE

Per quanto concerne l'ambito applicativo soggettivo possono fruire del nuovo credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d'impresa.

L'accesso al credito di imposta è precluso ai soggetti sottoposti a procedure non finalizzate alla continuazione dell'esercizio dell'attività economica quali liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dalla L.F., dal D.Lgs. 14/2019 (c.d. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001.

La fruizione del beneficio è ammessa esclusivamente tramite compensazione in F24, ai sensi dell'articolo 17 D.Lgs. 241/1997.

L'utilizzo del credito è subordinato al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

La compensazione del credito d'imposta deve rispettare le seguenti regole:

- deve avvenire in 3 quote annuali di pari importo;
- decorre dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione del credito;
- è subordinata all'assolvimento degli obblighi di certificazione contabile;
- richiede apposita comunicazione al Mise, secondo modello, contenuto, modalità e termini di invio da definirsi in un Decreto direttoriale di prossima emanazione;
- sono vietati la cessione e il trasferimento del credito d'imposta anche all'interno del consolidato fiscale.

Quanto infine agli obblighi documentali la nuova disciplina mutua dalla precedente:

- l'obbligo di acquisire una certificazione contabile attestante l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa, rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti o, per le imprese non obbligate *ex lege*, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nella sezione A di cui all'articolo 8 D.Lgs. 39/2010;

Resta confermato, per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, il riconoscimento del costo sostenuto per l'attività di certificazione contabile in aumento del credito d'imposta entro 5.000 euro, nel rispetto dei limiti massimi di fruibilità del credito d'imposta.

- l'obbligo di redigere una relazione tecnica, che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta,

NOVITA' l'obbligo di asseverare, come già accade per il credito relativo all'acquisto dei beni strumentali, la relazione tecnica per assicurare maggiore certezza alle imprese sull'ammissibilità delle attività svolte e delle spese sostenute.

Per contatti -

MT CONSULTING Sas

Dott.ssa Miriam Tirinzoni –

Sede Via Forestale n. 32

23017 Morbegno (SO)

Tel 0342-615355 Fax 0342-673522

dottirinzoni@mt-consulting.it

www.mt-consulting.it